

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 01 del 4/012021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

DEFINIZIONE DI DEFAULT
(nuove disposizioni bancarie europee)
(iniziativa della Confcommercio)

CESSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
(IVA applicabile)
(indicazioni Agenzia delle Entrate)

MASCHERINE E DISPOSITIVI MEDICI
(aliquota IVA applicabile)

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
(indicazioni operative)

DEFINIZIONE DI DEFAULT

nuove disposizioni bancarie europee

iniziativa della Confcommercio

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in merito all'avvio della piena operatività, a partire dal 1° gennaio 2021, delle nuove disposizioni europee in materia di definizione di default.

Si ricorda che le nuove regole sono state definite dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalla Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017, che ha specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.

In estrema sintesi, tale regolamentazione prevede, da parte della banca, la classificazione in default dell'impresa che, per oltre 90 giorni consecutivi, è in arretrato di pagamento "rilevante" sulle scadenze previste nel contratto di finanziamento.

Le nuove regole europee individuano la soglia che identifica un arretrato "rilevante" (oltre la quale l'impresa debba essere classificata in default), fissandola ad un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca.

Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiori a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Ciò significa che, sulla base di questa impostazione, un'impresa potrebbe essere classificata in stato di default dalla banca finanziatrice anche per il mancato pagamento, protrattosi per oltre 90 giorni consecutivi, di importi di modesta entità.

Si segnala inoltre che il superamento della soglia di rilevanza va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.

Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi dell'impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare l'impresa come inadempiente.

Per rivedere le nuove norme sulle banche, si riporta l'iniziativa assunta dalla CONFCOMMERCIO, unitamente alle altre consorelle datoriali, ivi compresa anche l'ABI: tutte hanno controfirmato una lettera, indirizzata alle Istituzioni europee, con cui è stata avanzata una forte richiesta di intervenire urgentemente su alcune norme che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea.

Le Associazioni segnalano che, di fronte ad una emergenza straordinaria come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il comune obiettivo della ripresa.

Inoltre rilevano che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate o comunque

investite da *shock* imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'approvvigionamento dei fattori produttivi.

Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un lungo periodo.

Le Associazioni prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza.

Tuttavia occorre che una serie di criticità nel quadro regolamentare bancario debbano essere superate per evitare che situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale.

È necessario procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta del tessuto produttivo.

È urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. "definizione di *default*").

Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane.

Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa.

È indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino all'annullamento del valore del credito (c.d. "*calendar provisioning*").

Un approccio di questo tipo – che in generale induce le banche a restringere i criteri di concessione del credito – appare particolarmente dannoso in questo momento, in quanto introduce un incentivo perverso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un percorso di ristrutturazione.

In ogni caso, queste norme debbono tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nell'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica.

Più in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli NPL acquistati dalle banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da parte delle banche di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default.

Una corretta valorizzazione dei crediti è infatti nell'interesse non solo delle banche ma anche delle imprese.

L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali.

Il dettaglio delle proposte, in materia di aggiustamenti mirati alla regolamentazione prudenziale bancaria, è stato illustrato in un documento, i cui punti salienti sono:

Nuova Definizione di Default: proroga del termine delle nuove regole.

Viene richiesta la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per l'entrata in vigore della nuova definizione di default, attualmente fissato al 1° gennaio 2021, con l'obiettivo di scongiurare le conseguenze indesiderate di restrizioni nell'offerta di credito.

La classificazione di un debitore come inadempiente comporta, infatti, importanti conseguenze non solo per la banca, ma anche in termini di accesso al credito dei clienti.

L'introduzione di criteri più rigorosi per l'identificazione del default avrebbe quindi anche effetti diretti sulle prospettive di ripresa.

Nuova Definizione di Default: soglie di rilevanza.

Per gli stessi motivi, il rischio di identificare un debitore come inadempiente sulla base di parametri di limitata entità riguardo ad obblighi scaduti, comporta conseguenze indesiderate e dovrebbe essere evitato.

In tal senso, introdurre soglie particolarmente basse per l'individuazione delle obbligazioni materiali scadute è quindi ritenuto non appropriato.

La richiesta mira quindi ad aumentare le soglie fissate nella regolamentazione europea.

Come noto, la soglia di rilevanza include due componenti, assoluta e relativa, che devono essere entrambe superate per classificare un'obbligazione come "rilevante".

Per aumentare la soglia assoluta (soglia di 500 euro o di 100 euro per le esposizioni definite "al dettaglio"), è necessario modificare il Regolamento Delegato 2018/171 della Commissione UE.

La soglia relativa (1% dell'esposizione totale del cliente), può essere aumentata modificando la misura di implementazione da parte delle autorità di vigilanza competenti, sempre rimanendo nel *range* prefissato 0% -2,5%, consentito dal citato Regolamento Delegato.

Nuova Definizione di Default: Linee guida EBA (European Banking Authority) sulla soglia di identificazione della "ristrutturazione onerosa" del debito.

Al fine di armonizzare la discrezionalità riconosciuta agli intermediari finanziari circa la possibilità di ricondurre una posizione "unlikely to pay" (inadempienze probabili) nel novero di quelle in default, l'EBA nelle proprie Linee Guida ha definito una serie di indicatori in presenza dei quali la posizione deve essere classificata nei termini anzidetti.

Tra le altre, vi è l'ipotesi in cui si verifichi una "ristrutturazione onerosa" del debito che comporti una riduzione sostanziale del debito stesso, ovvero un differimento dei pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni con una perdita superiore all'1% del debito originario.

In questo caso, tutte le esposizioni verso il debitore dovranno considerarsi in default.

La proposta mira ad innalzare tale soglia dall'1% al 5%. In subordine, viene richiesto di escludere dalla determinazione dell'1% gli interessi di mora cancellati ai sensi di moratorie legislative e non legislative.

I principali interventi in materia di normativa primaria riguardano invece:

- Temporaneo congelamento delle regole che impongono alle banche un predeterminato livello di copertura degli NPL (non performing loans) in un arco temporale ristretto (c.d. calendar provisioning).

Questa misura impatta direttamente sulle condizioni e sul prezzo del credito e incentiva le banche ad avviare le procedure giudiziali di recupero del credito il più presto possibile, piuttosto che concedere misure di tolleranza e sostenere la ristrutturazione aziendale che, al contrario, richiede tempi più lunghi per produrre effetti.

Inoltre, in alcuni casi i tempi ristretti non consentono di valorizzare in maniera adeguata la presenza di eventuali garanzie. Nell'attuale contesto economico risulta, invece, fondamentale per la ripresa e la coesione sociale preservare l'offerta di credito alle imprese che stanno fronteggiando le presenti difficoltà.

Questo approccio normativo sarà ancora più problematico nell'economia post-pandemia a causa del probabile aumento degli NPL in Europa.

Sulla base di tali considerazioni, è stato richiesto uno slittamento di 24 mesi dell'entrata in vigore delle regole che impongono un percorso predefinito nel tempo per la svalutazione dei crediti.

Nuova Definizione di Default: temporanea modifica alla regola dei 90 giorni per il "past-due".

La nuova regolamentazione prevede la classificazione in default da parte della banca del debitore che, per oltre 90 giorni consecutivi, è in arretrato di pagamento "rilevante" sulle scadenze previste nel contratto di finanziamento.

In considerazione del fatto che, in questa particolare situazione, sarebbe importante introdurre una certa flessibilità sui flussi di credito, si propone di allungare temporaneamente - fino al 31 dicembre 2022 - da 90 a 180 giorni il limite temporale di ritardo nel pagamento per la classificazione dei debitori in default.

Le altre proposte a livello di normativa primaria, riguardano principalmente semplificazioni e facilitazioni relative ad alcune attività tipiche svolte dalle banche, fra cui, ad esempio, la proroga di alcuni meccanismi di compensazione in presenza di massive cessioni di crediti deteriorati o interventi tesi a facilitare lo sviluppo e l'efficienza del mercato secondario degli NPL.

=====

CESSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IVA applicabile
indicazioni Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione di preparazioni alimentari e bevande mediante un'apposita applicazione internet che consente al cliente di prenotare il proprio orario di accesso al ristorante e di effettuare l'ordinazione da remoto onde evitare un eccessivo congestionamento degli spazi del locale.

La fattispecie riguarda un ristorante, gestore di un franchising, che chiede all'Agenzia delle Entrate se la cessione di prodotti alimentari e bevande effettuata presso i propri ristoranti, a seguito dell'ordine mediante applicazione, configuri una somministrazione di alimenti e bevande assoggettabile ad aliquota Iva agevolata al 10%.

In particolare, il processo di ordinazione e acquisto tramite l'Applicazione può essere sintetizzato come segue:

- il cliente sceglie uno dei ristoranti tra quelli disponibili;
- il cliente sceglie i prodotti alimentari e le bevande che intende ordinare, con eventuale personalizzazione;
- il cliente sceglie la modalità di ritiro dei prodotti tra consegna alla cassa del ristorante o servizio al tavolo del ristorante;
- il cliente effettua il pagamento dell'ordine mediante strumenti di pagamento elettronici;
- gli addetti del ristorante procedono alla preparazione dei prodotti alimentari e delle bevande, secondo le istruzioni e le personalizzazioni richieste dal consumatore, al suo arrivo presso il ristorante;
- il ritiro dell'ordine avviene secondo la modalità prescelta.

Al riguardo, rispondendo negativamente all'istanza del contribuente, l'Agenzia distingue il caso di consumo dei prodotti presso i locali a seguito dell'ordine effettuato tramite l'Applicazione, dall'asporto dei prodotti.

Nella prima ipotesi, ritiene che l'operazione possa essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell'aliquota ridotta del 10%.

Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell'Istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni.

A supporto della tesi, vengono richiamate le indicazioni rese dalla Corte di giustizia, da ultimo, nella sentenza relativa alle cause riunite C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09 del 10 marzo 2011 in cui si legge che *“al fine di stabilire se una prestazione complessa unica, quale quella oggetto delle varie cause di cui ai procedimenti principali*

debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti".

Tra i servizi qualificanti una prestazione, tipicamente collegati alla fornitura di bevande e di pasti (preparati pronti al consumo immediato), la Corte ha citato la cottura dei cibi, la loro consegna materiale su un sostegno, la predisposizione in favore del cliente di un'infrastruttura comprendente tanto una sala di ristoro con servizi annessi (come, ad esempio, quello di guardaroba) quanto arredi e stoviglie, l'eventuale presenza di personale addetto ad apparecchiare i tavoli a consigliare il cliente, a fornirgli spiegazioni sulle vivande o sulle bevande proposte, a servire a tavola tali prodotti e infine a sparecchiare dopo il consumo.

Tali principi, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, sono in linea con il disposto dell'art.6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, secondo cui al fine di qualificare un'operazione come un servizio di ristorazione, deve essere preponderante la componente relativa ai servizi di supporto che consentono al consumatore finale il consumo immediato: la sola fornitura di cibi e bevande nell'ambito dei servizi di ristorazione è considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi interna dell'Amministrazione finanziaria, una cessione di beni.

Inoltre, l'utilizzo dell'Applicazione, non è sufficiente di per sé, a concretizzare un servizio di "somministrazione" non consentendo di pervenire alla diversa qualificazione dell'operazione come una somministrazione di alimenti e bevande.

Viene osservato, in proposito, che la preparazione del prodotto finale si limita, essenzialmente, ad "azioni standardizzate" che avvengono in modo costante o regolare.

Pertanto, la principale componente di servizi accessori che può risultare dirimente per la qualificazione dell'operazione, come somministrazione di alimenti e bevande, è la possibilità di consumare presso il ristorante i prodotti acquistati.

In assenza di detto elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, infatti, l'operazione economica per l'Amministrazione finanziaria configura una vendita di beni da asporto.

Riferimenti: interpello n. 581 del 14/12/2020.

MASCHERINE E DISPOSITIVI MEDICI

Aliquota IVA applicabile

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono soggette ad aliquota IVA agevolata del 5% le cessioni dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come si ricorderà, a causa della pandemia in corso, il decreto "Rilancio" (art. 124 del D.L. n. 34/2020), amplia la Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in essere.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, le suddette cessioni di beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione d'imposta.

In particolare, in base all'elenco n. 1-ter.1., aggiunto alla citata Parte II-bis della Tabella A, sono soggetti a IVA con aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021, i seguenti beni:

"Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;"

=====

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

indicazioni operative

In vista dell'avvio della “**lotteria degli scontrini**” dal prossimo **1° febbraio**, (tuttavia non ancora ufficialmente confermato) l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una “Guida per gli esercenti”, che fornisce utili e semplici istruzioni operative agli operatori commerciali sulla nuova lotteria, di cui si riportano gli aspetti più salienti.

Cos'è la lotteria e i premi per gli esercenti.

La lotteria degli scontrini è il nuovo concorso a premi collegato agli acquisti “cashless”.

Possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un Registratore Telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ogni acquisto genera “biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.

Alle estrazioni della lotteria partecipano, oltre che i consumatori, anche gli esercenti, per i quali sono previsti i seguenti premi:

- per le **estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro** ciascuno;
- per le **estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro** ciascuno;
- per la **estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro**.

Cosa deve fare l'esercente.

Per permettere la partecipazione alla lotteria, l'esercente deve avere un Registratore Telematico con il software aggiornato e accettare i pagamenti elettronici (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.).

Al momento della registrazione dell'operazione sul Registratore Telematico e prima di emettere lo scontrino, l'esercente deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell'acquisto *cashless* di importo pari o superiore a 1 euro.

Si tratta, in sostanza, di scansionare il “codice lotteria” con un lettore ottico collegato al Registratore Telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell'operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale.

Su quest'ultimo documento, pertanto, dovrà essere riportato sia il “codice lotteria” del cliente che l'evidenza dell'importo pagato in elettronico.

Sarà poi il Registratore Telematico, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della lotteria.

Esclusioni

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il Registratore Telematico, la procedura web "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire, manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il "codice lotteria" mostrato dal cliente.

Informazioni

In qualsiasi momento l'esercente può verificare gli scontrini trasmessi e le vincite: i primi in un'apposita area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, le seconde nell'area riservata del portale "Lotteria degli Scontrini".

In ogni caso, il negoziante che risulta vincitore riceve una comunicazione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

=====